



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE

APPROVATO IN DATA 10 NOVEMBRE 2010

1. La Commissione Arbitrale Regionale è istituita al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati e viene altresì attivata con funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati al Protocollo d'intesa regionale ed ai principi, ai criteri e alle competenze previste dall'A.Q.N.
2. La Commissione Arbitrale è lo strumento previsto per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede locale, nell'applicazione degli accordi sottoscritti ma non risolti dopo i tentativi di soluzione anche sollecitati dal Prap.
3. La documentazione relativa ai tentativi di soluzione attivati in sede locale verrà assunta agli atti quale documentazione istruttoria in caso di ricorso alla C.A.R.
4. La richiesta di convocazione della C.A.R. deve essere formulata con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. La richiesta può essere avanzata dai rappresentanti regionali delle OOSS firmatarie dell'AQN o da un componente della C.A.R., che rilevino le condizioni previste dal co. 1 del presente Regolamento. Il proponente dovrà curare che la richiesta sia trasmessa unitamente a tutta la documentazione elencata e descritta nella richiesta medesima.
5. Il Provveditore entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione
  - se trattasi di fatti oggetto di delibere già emanate dalla CAR in ordine ad analoghi conflitti potrà non dar seguito all'attivazione della CAR e fare ricorso a detta delibera ribadendola nei confronti delle parti e chiedendone l'immediato rispetto.
  - in tutti gli altri casi deve trasmettere gli atti al Presidente della CAR per le successive incombenze.
6. La segreteria della CAR ricevuta dal Presidente la richiesta, istruisce tempestivamente la pratica e acquisisce tutti i supplementi necessari prima della chiusura dell'istruttoria che deve comunque intervenire entro 20 giorni dal ricevimento. Provvederà quindi a raccogliere e a fascicolare tutti gli atti che verranno inviati a tutti i componenti contestualmente alla convocazione almeno dieci giorni prima della data della riunione. Detta data deve essere contenuta entro i quaranta giorni dal ricevimento dalla richiesta di attivazione.  
Nell'ipotesi in cui durante la fase istruttoria venga meno l'oggetto del contendere, ad esempio qualora la parte in causa abbia ritirato gli atti alla base della violazione degli accordi risolvendo di fatto il conflitto, il Provveditore invita formalmente la parte ricorrente a valutare l'eventuale ritiro di richiesta dell'attivazione della CAR, ferme restando eventuali diverse azioni da intraprendere al riguardo.
7. Nell'ipotesi in cui durante la fase istruttoria venga meno l'oggetto del contendere, ad esempio qualora la parte in causa abbia ritirato gli atti alla base della violazione degli accordi risolvendo di fatto il conflitto, il Provveditore invita formalmente la parte ricorrente a valutare l'eventuale ritiro di richiesta dell'attivazione della CAR, ferme restando eventuali diverse azioni da intraprendere al riguardo.
8. La CAR ha venti giorni di tempo per procedere all'esame della questione controversa e predisporre il parere motivato.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE

APPROVATO IN DATA 10 NOVEMBRE 2010

9. La Segreteria provvederà all'occorrenza, su richiesta della CAR, ad integrare la documentazione, fermo restando i termini temporali di cui al punto 8.
10. Eventuali richieste di rinvio non saranno accolte, quale che sia il componente interessato. Le Organizzazioni Sindacali e la Parte Pubblica devono segnalare un secondo nominativo in qualità di supplente, quale ulteriore garanzia di rappresentanza.
11. Il Presidente apre i lavori della Commissione dando lettura dell'ordine del giorno e procedendo quindi a dare parola al Componente che ha richiesto l'intervento della CAR.
12. La Commissione procede all'esame della questione e il Presidente darà parola a tutti i componenti che si pronunceranno nel merito dei fatti contestati. Al termine della discussione, e fermo restando il principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, si metterà ai voti una formulazione di delibera, scaturita dalla discussione e che il Presidente enuncerà in termini chiari prima della votazione.
13. Non è ammessa l'astensione dalla votazione e non è richiesta la motivazione del voto da parte dei singoli componenti. L'espressione del voto è personale e palese.
14. La Commissione delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, non tenendo conto di eventuali decimali. Qualora dopo tre votazioni e malgrado la riformulazione della proposta di delibera, non si raggiunga detta maggioranza, si ricorrerà alla maggioranza semplice (metà dei presenti più uno).
15. Il Presidente non vota.
16. Il procedimento complessivo verrà concluso entro complessivi 60 giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione.
17. Il parere deliberato, che diviene vincolante per le parti, verrà notificato inviato al Direttore dell'Ufficio nel quale la controversia stessa è insorta ed inviato per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali nonché all'Ufficio Relazioni Sindacali del D.A.P. e del P.R.A.P.. Quest'ultimo inoltrerà il dispositivo della delibera a tutte le Direzioni del Distretto.
18. I segretari della CAR cureranno la stesura del verbale dettagliando compiutamente tutti gli interventi e le decisioni assunte, provvedendo prima dello scioglimento della seduta, a far sottoscrivere il verbale a tutti i presenti.
19. La CAR è istituita con decreto provveditoriale e salvo diverse esigenze i componenti restano in carico per il periodo di vigenza dell'AQN.
20. Il presente regolamento definito in data 10 novembre 2010, sarà oggetto di revisione o di approfondimento dopo le prime tre convocazioni della CAR medesima.